

Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli

**Percorsi di protezione e di cura
con bambini e adulti**

NUOVA EDIZIONE

A cura di
Roberta Luberti e Caterina Grappolini

**GUIDE
PSICOLOGIA**



Erickson

IL LIBRO

VIOLENZA ASSISTITA, SEPARAZIONI TRAUMATICHE, MALTRATTAMENTI MULTIPLI

Violenza domestica e assistita, maltrattamenti multipli, separazioni conflittuali gravi, perdite familiari traumatiche sono eventi complessi e difficilmente elaborabili senza il supporto di un intervento psicoterapeutico mirato. Il volume affronta questi temi partendo proprio dalla loro definizione concettuale, per poi disegnare una «mappa» della diffusione della cultura sulla cura del trauma in Italia, con un'attenzione specifica alla presa in carico delle vittime, sia adulti che minori. Vengono inoltre presentati percorsi riparativi, focalizzati sugli effetti post-traumatici, a breve, medio e lungo termine, e sulla prevenzione del ciclo intergenerazionale della violenza. Il volume illustra i possibili percorsi terapeutici, soffermandosi in particolare sulla comprovata efficacia della psicoterapia EMDR (*Eye Movement Desensitization and Reprocessing*). Questa nuova edizione contiene approfondimenti e aggiornamenti sulle nuove leggi, su nuovi dati di ricerca, su recenti linee guida e di indirizzo. Nuovi contributi sono dedicati alla psicoterapia e a interventi di emergenza quali quelli a favore dei figli delle donne vittime di femminicidio.

LE CURATRICI

ROBERTA LUBERTI

Medico, psicoterapeuta sistemico relazionale, psicotraumatologa, terapeuta accreditata EMDR. È stata Presidente del CISMAL (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) e fa attualmente parte del Comitato scientifico. Svolge attività clinica, di formazione, ricerca e supervisione.

«A questo punto gli strumenti legislativi per attuare una concreta tutela del minore e della donna che subiscono violenza appaiono completi. Manca tuttavia ancora un elemento imprescindibile: la comprensione dei termini culturali della questione».

(M. Ulivi, cap. 7)

CATERINA GRAPPOLINI

Psicologa, psicoterapeuta sistemico relazionale, psicotraumatologa e EMDR practitioner. Si occupa da molti anni di psicodiagnosi e testologia, in ambito sia clinico sia forense. Svolge inoltre attività formativa e di supervisione.

€ 24,00

ISBN 978-88-590-2510-8



9 788859 025108

www.erickson.it

Indice

- 11** Introduzione alla nuova edizione (*R. Luberti*)
- 19** Presentazione della prima edizione (*M.R. Giolito*)
- 23** Introduzione alla prima edizione (*R. Luberti e C. Grappolini*)

PRIMA PARTE Violenza interpersonale, violenza assistita, trascuratezza

- 45** CAP. 1 La violenza assistita dai bambini e dalle bambine nelle situazioni di violenza domestica (*R. Luberti*)
- 97** CAP. 2 Gli effetti della violenza familiare sugli adolescenti (*G. Rangone*)
- 113** CAP. 3 Sull'abuso sessuale e la violenza assistita. La violenza assistita come fattore di rischio per altre forme di abuso all'infanzia (*R. Luberti e C. Grappolini*)
- 131** CAP. 4 Gli effetti della violenza e della trascuratezza sullo sviluppo emotivo, cognitivo e neurobiologico del bambino. Il *Neurosequential Model of Therapeutics* di Bruce Perry (*M.S. Patti, C. Grappolini e R. Luberti*)

SECONDA PARTE Separazioni traumatiche e altamente conflittuali: dinamiche, esiti, percorsi di riparazione

- 149** CAP. 5 Separazioni traumatiche e abbandoni: effetti sulle relazioni familiari e rischio di trasmissione intergenerazionale (*C. Grappolini*)
- 171** CAP. 6 Esiti sui bambini e percorsi riparativi nelle separazioni altamente conflittuali (*G. Soavi*)

TERZA PARTE Strumenti legislativi. Tutela di bambini
e bambine

- 191** CAP. 7 Le mamme e i bambini. Strumenti legali e coordinamento tra procedimento civile e procedimento penale (*M. Ulivi*)
- 205** CAP. 8 La tutela dei bambini coinvolti nella violenza domestica: un percorso a ostacoli? (*M.G. Apollonio e M. Crisma*)
- 231** CAP. 9 La negazione della violenza (*M.G. Apollonio e M. Crisma*)
- 251** CAP. 10 Percorsi di tutela nelle situazioni di violenza assistita. Tipologie e qualità del lavoro dell'assistente sociale nel contesto del lavoro di rete (*M. Giordano*)

QUARTA PARTE Percorsi di aiuto. Psicoterapie

- 279** CAP. 11 Le risorse del web per le vittime di violenza domestica assistita (*C. Giovanelli e M. Malacrea*)
- 301** CAP. 12 Psicoterapia per bambini vittime di violenza assistita (*S. Agosti e U. Seassaro*)
- 319** CAP. 13 «Il corpo ricorda». L'uso delle tecniche body-oriented in situazioni di perdite e separazione traumatiche (*M.S. Patti*)
- 343** CAP. 14 Il contrasto alla negazione del sex offender nella pratica clinica. Teoria, tecniche, casistica (*D. Ghezzi*)
- 367** CAP. 15 Il bambino testimone e i sensi (*R. Bormida*)

QUINTA PARTE Psicoterapia EMDR

- 381** CAP. 16 Introduzione alla psicoterapia EMDR (*E. Zaccagnini*)
- 401** CAP. 17 La concettualizzazione del caso clinico per il trattamento EMDR: collegare il presente al passato per un futuro di libertà (*I. Fernandez e C. Giuliani*)

- 427** CAP. 18 L'EMDR nel trattamento delle separazioni e perdite traumatiche: un caso clinico
(G. Giovannozzi)
- 445** CAP. 19 Orfani Speciali. L'intervento in emergenza per la riduzione del danno ai sopravvissuti
(D. Diano e G. Lombardo)
- 465** CAP. 20 Nuove frontiere del trauma: interventi con EMDR con rifugiati e richiedenti asilo
(I. Fernandez)

Introduzione alla prima edizione¹

Roberta Luberti e Caterina Grappolini

In questo volume si vuole dare voce a una serie di esperienze nel campo della psicotraumatologia, in particolare sui temi della tutela delle vittime, della cura e della psicoterapia. In questa introduzione, prima di entrare nel merito dei vari contributi, si farà un breve excursus, ricordando alcune delle leggi promulgate negli ultimi cinquant'anni, per sottolineare come a livello legislativo siano stati apportati via via importanti cambiamenti a tutela dei soggetti più frequentemente vittimizzati — fino ad arrivare all'estrema conseguenza dell'omicidio —, quali le donne e i bambini. Si entrerà, poi, nel merito di alcuni nodi problematici e criticità in relazione alle difficoltà di tutela.

Questa scelta è dovuta al fatto che la messa in atto di interventi di protezione, efficaci e adeguatamente durevoli, dovrebbe essere imprescindibile presupposto della cura e di essa parte integrante, in quanto la sicurezza fisica e la salvaguardia psichica sono indispensabili per l'elaborazione dei traumi e per poter nuovamente programmare la propria vita.

¹ Anche in questa introduzione del 2017 sono stati introdotti vari aggiornamenti e integrazioni, in particolare in relazione alle nuove linee guida e leggi [ndr].

I progressi in campo legislativo

Nel 1968, con la *sentenza del 19 dicembre 1968 della Corte Costituzionale*, l'adulterio femminile non è più considerato reato. La Corte Costituzionale ha sancito, infatti, l'incostituzionalità dell'art. 559 del codice penale, che prevedeva la punizione dell'adulterio soltanto nel caso fosse stato messo in atto dalla moglie.

Solo nel 1975, con la legge 151 del 19 maggio, è cambiato in Italia il diritto di famiglia, che ha apportato modifiche importanti, quali l'eliminazione del concetto di patria potestà a favore della potestà genitoriale (chiamata poi in anni recenti responsabilità genitoriale) e la maggiore tutela dei minori nati al di fuori del matrimonio.

Si è dovuto aspettare la legge 442 del 1981² perché venissero abrogate le disposizioni sul *delitto d'onore*³ e sul *matrimonio riparatore*,⁴ il quale determinava l'estinzione del reato di violenza carnale, nel caso in cui il colpevole accettasse di sposare la vittima, al fine di salvare «l'onore della di lei famiglia».

Solo nel 1996 lo stupro viene considerato reato contro la persona e non contro la *moralità pubblica e il buon costume* (Codice Rocco) e vengono introdotti

² <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-08-05;442>.

³ Il codice penale concedeva la riduzione della pena per chi avesse ucciso il coniuge, la figlia o la sorella, in uno stato d'ira che si riteneva sempre inevitabile e presunto, per difendere, appunto, «l'onore suo o della famiglia», leso a causa di una «illegittima relazione carnale». «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella».

⁴ «Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali». Attraverso un disegno di legge dell'on. Reale, mentre era Guardasigilli, e la revisione dell'ordinamento penale, condotta da Giuliano Vassalli, nel 1968 si era cercato di arrivare all'abrogazione delle norme del Codice Rocco, senza però riuscirci, anche, ma pare non solo, a causa dell'interruzione della legislatura. Si ricorda il caso riguardante *Franca Viola* che, nel 1965, a 17 anni, fu rapita, tenuta prigioniera per otto giorni e stuprata da tale Filippo Melodia, secondo una consuetudine terribile, socialmente accettata. Franca, sostenuta dalla famiglia (il padre si oppose ufficialmente al *matrimonio riparatore*, invocato dal Melodia), affrontò il processo e lo vinse, con una condanna per il reato di 11 anni. Fu un caso che coinvolse tutta la nazione, dividendo l'opinione pubblica italiana e mettendo in discussione costumi di terribile portata, radicati nella società e legalmente protetti. Nel 2014, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Giorgio Napolitano ha consegnato a Franca Viola l'onorificenza di «Grande Ufficiale» dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

articoli di legge a maggiore protezione dei minori vittime di abuso sessuale, da applicare nelle procedure giudiziarie.

Nel 1998, è stata promulgata la legge n. 269 *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù*,⁵ che ha permesso all'Italia di allinearsi all'orientamento internazionale in materia di perseguibilità penale per il reato di pornografia minorile, nonché di perseguibilità penale extraterritoriale per i reati di violenza e sfruttamento sessuale dei minori. Si ha poi la promulgazione della legge del 6 febbraio 2006, n. 28, recante il titolo *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet*.⁶

La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (*Convention on the Rights of the Child – CRC*), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, dopo quasi un decennio di lavori preparatori, ed entrata in vigore il 2 settembre del 1990, è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, mentre la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, promulgata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è stata ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con la legge del 20 marzo 2003 n. 77.

Nel 1997 vi è stata la ratifica da parte di 160 Paesi, tra i quali l'Italia, della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). A questa sono seguiti il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n. 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne.

Con la legge n. 46 dell'11 marzo 2002, l'Italia ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione ONU, concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, redatto a New York il 6 settembre 2000 e nato dall'esigenza degli Stati parte di contrastare, con strumenti sempre più articolati e omogenei, anche dal punto di vista internazionale, i gravi fenomeni presi in considerazione dal Protocollo, nonché il Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Il terzo Protocollo opzionale sulla «procedura di presentazione di comunicazioni» è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 14 gennaio 2014 a seguito della decima ratifica da parte del Costa Rica.

⁵ <http://www.camera.it/parlam/leggi/98269l.htm>.

⁶ <http://www.camera.it/parlam/leggi/06038l.htm>.

Il 10 luglio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica del terzo Protocollo opzionale alla CRC, che è stato assegnato alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 23 settembre 2014, e approvato definitivamente il 4 novembre 2015.⁷ È dunque ora possibile presentare denunce al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con sede a Ginevra, nel caso in cui si verificano violazioni dei diritti dei minori, riconosciute dalla CRC e compiute in Italia, riconducibili alla responsabilità degli Stati, sui quali ricade l'impegno di rispettare e far rispettare i diritti espressi dalla CRC all'interno del proprio territorio, attraverso le proprie istituzioni e procedure, giurisdizionali o amministrative. La novità sta nella possibilità di servirsi di una strada diretta e concreta per la difesa dei diritti delle persone di minore età, o di loro intere categorie, da parte dei singoli cittadini e di associazioni che possono presentare «comunicazioni individuali». Tra le condizioni cui è sottoposta la ricevibilità delle denunce, si segnala il previo esperimento delle azioni previste a livello nazionale per la difesa dei diritti: è dunque necessario che siano stati già avviati e conclusi tutti i rimedi, giurisdizionali o amministrativi, previsti dalla legge italiana; tale condizione rappresenta, di fatto, un rafforzamento delle tutele disponibili, perché potranno essere presentati reclami anche quando in Italia determinati meccanismi di difesa dei diritti non esistano o non si siano rivelati efficaci (Gruppo di Lavoro per la Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza).⁸

Nella legge 23 aprile 2009 n. 38, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», è stato inserito l'art. 612-bis c.p. (Atti persecutori), inerente a minacce o molestie reiterate che provochino ansia o paura per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona cui si è affettivamente legati o che costringano ad alterare le proprie abitudini di

⁷ <http://www.grupprocrc.net/i-protocolli-opzionali-alla-crc-opac-opsc-e-op3>.

⁸ Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC) è un network attualmente composto da 90 soggetti del Terzo settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia. Il Gruppo CRC si è costituito nel dicembre 2000 con l'obiettivo prioritario di preparare il Rapporto sull'attuazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia, supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. La finalità del Gruppo CRC consiste nell'ottenere una maggiore ed effettiva applicazione in Italia della CRC e dei suoi Protocolli opzionali (http://www.grupprocrc.net/IMG/pdf/par_9.pdf).

vita. Si ha un'aggravante qualora l'autore delle persecuzioni sia il coniuge legalmente separato/divorziato o persona con cui si ha avuto una relazione affettiva, anche se non convivente; se la parte offesa è un minore, la pena è sensibilmente aumentata e il reato diventa procedibile d'ufficio. La legge 38 introduce altresì, nell'ambito della procedura di contrasto alla violenza nelle relazioni familiari (L. 154/2001), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) da comunicarsi «ai servizi socio-assistenziali del territorio» (art. 282-quater c.p.p.), al di fuori delle precedenti previsioni; nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, pedopornografia, prevede inoltre l'incidente probatorio per la testimonianza del minore di anni 18 (nuovo art. 392/comma 1-bis c.p.).⁹ Rispetto alla tutela delle vittime, la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/220/GAI ha rappresentato uno dei passaggi significativi, stabilendo all'articolo 2 che «Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento». Essa fu sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE: norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Tra le norme del Consiglio d'Europa, si annoverano la Risoluzione del 12 marzo 2010, n. 1714, *Children who witness domestic violence*, e la Raccomandazione del 12 marzo 2010 n. 1905, *Children who witness domestic violence*; si ricordano inoltre le Linee guida Politiche del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per le *Strategie Nazionali Integrate per la protezione del minore dalla violenza* (2009) e le *Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una Giustizia a misura del minore* (2010). Con la Risoluzione del 18 dicembre 2009, A/RES/64/145, *The girl child*, è affrontato soprattutto il tema delle discriminazioni e delle violazioni dei diritti delle bambine.¹⁰ L'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato nel 2015 e reso pubblica nel 2016 la Risoluzione A/RES/70/138, *The girl child*¹¹ e la Risoluzione approvata nel 2015 e resa pubblica nel gennaio 2016, A/RES/70/176, *Taking action against gender related killing of women and girls*.¹²

⁹ Pinna Andrea, <http://cismai.it/ricognizione-sulle-principali-disposizioni-di-legge-in-materia-di-minori-e-famiglia-agosto-2009>.

¹⁰ http://www.minori.it/sites/default/files/cnda_rassegna_giuridica_marzo_2010_0.pdf.

¹¹ http://www.minori.it/sites/default/files/elenco_normativa_gen-giu_2016.pdf.

¹² http://www.minori.it/sites/default/files/elenco_normativa_gen-giu_2016.pdf.

La Convenzione di Istanbul, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, enuclea il concetto di violenza nei confronti delle donne considerandola una delle più grandi violazioni dei diritti umani ed enuncia i criteri da seguire nella fase delle indagini e le misure di protezione da adottare prima e durante il procedimento penale.

Nella Decisione quadro del 15 marzo 2011, relativa alla posizione della vittima nel processo penale, la «vittimizzazione secondaria» trova un proprio riferimento giuridico e viene definita come «patimento di un nuovo trauma indotto dal processo e connesso alla riedizione del ricordo».

Nel 2012, con la legge 172, era stata ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, che ha anche introdotto una nuova disposizione che prevede che la Polizia Giudiziaria si avvalga dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero, per ascoltare bambini e/o adolescenti coinvolti in qualità di possibili vittime e/o testimoni di un reato. Per l'inosservanza di questa disposizione, però, non sono state ancora previste sanzioni.

Il decreto legislativo n. 24/2014, recante attuazione della Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, stabilisce innanzitutto il principio della rilevanza delle persone vulnerabili, quali: i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere. L'articolo 3 prevede modalità particolari di espletamento dell'incidente probatorio, anche in caso di persone maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità.

Con il decreto legislativo n. 80/2015, art. 24, è stato introdotto il diritto al congedo retribuito secondo l'ultima retribuzione, per un massimo di tre mesi, con fruizione anche frazionata, per le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Esso non è subordinato ad autorizzazione da parte del datore di lavoro, dovendo la lavoratrice soltanto comunicare al datore di lavoro con almeno sette giorni di preavviso, salvo casi di oggettiva impossibilità, l'inizio del congedo.

È stato quindi adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2016 il Primo Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, a norma del comma 2-bis dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, come introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo

4 marzo 2014, n. 24.¹³ Per quanto riguarda nello specifico la violenza assistita da minori, con la legge 69/2019 (Codice rosso), essa non costituisce più soltanto un aggravante dal punto di vista giuridico, in quanto la nuova legge prevede che il minore di anni 18, che assiste ai maltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale *Maltrattamenti contro familiari e conviventi*, si consideri persona direttamente offesa dal reato.

Progressi e regressi nella tutela delle vittime

I cambiamenti legislativi sono avvenuti a seguito di un'evoluzione sociale e culturale che ha visto nel corso degli anni movimenti di pensiero e di lotta fondamentali, che hanno interessato moltissimi Paesi (femminismo, movimenti per i diritti civili, movimenti per i diritti dei lavoratori e per il diritto alla salute, anche sul posto di lavoro, movimenti per la protezione di bambini e bambine, movimenti per la protezione degli altri esseri animali non umani), anche sollecitati da istituzioni internazionali ed europee.

L'impegno di professionisti in campo sociale e sanitario, muovendo dal lavoro con gli utenti e i pazienti e dalla conoscenza del loro contesto di vita e di lavoro, ha portato a una lettura sempre più «ecologica» della salute e delle cause del disagio e della malattia, nonché degli obiettivi e delle strategie di prevenzione: la salute individuale, sia fisica che mentale, è legata alla vita relazionale, familiare, transgenerazionale, comunitaria, ed è inoltre influenzata da variabili quali il genere e l'età. Ciò è stato convalidato ampiamente dai dati delle ricerche svolte negli anni.

Tuttavia, si rilevano, nella pratica, carenze nel sistema di protezione, mentre gli interventi di tutela delle vittime e dei genitori protettivi, o potenzialmente tali, mancano spesso di efficacia, quando non sono completamente assenti (Luberti, 2017).

Gli autori più accreditati nel campo, italiani e stranieri, hanno, nel corso degli anni, denunciato la mancanza o la carenza di efficacia degli interventi, nei loro diversi aspetti e contesti.

Verso la metà degli anni Ottanta i primi centri specialistici iniziarono a occuparsi di maltrattamento e abuso all'infanzia e delle procedure di tutela e di cura, facendosi carico anche di iniziare a sensibilizzare e formare altri operatori, anche attraverso pubblicazioni, quali i Quaderni del CBM di Milano. Marinella Malacrea

¹³ <http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/normativa-nazionale/223-violenza-contro-le-donne>.

La violenza assistita dai bambini e dalle bambine nelle situazioni di violenza domestica

Roberta Luberti

*Parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta:
ecco perché è non-umana l'esperienza di chi ha vissuto giorni
in cui l'uomo è stato cosa agli occhi dell'uomo.*

Primo Levi

I traumi da violenze interpersonali

Gli eventi traumatici possono essere dovuti a cause che non dipendono da azioni o responsabilità umane, come nel caso di alcune catastrofi naturali e incidenti. Ci sono poi eventi, determinati da condotte attive oppure omissive colpose, anche se non intenzionali, dove si delinea la responsabilità, totale o parziale, di altri esseri umani: alcuni disastri automobilistici, incidenti sul lavoro, incidenti domestici, crolli di edifici, eccetera. Esistono quindi i traumi dipendenti da azioni umane intenzionali. Autori e vittime possono non conoscersi, essendo le seconde scelte per alcune presunte caratteristiche o per particolari circostanze che possono favorire, in un certo momento e in un certo luogo, il comportamento lesivo. Per fare un esempio, per quanto riguarda le caratteristiche, pensiamo a quel tipo di stalking dove alla vittima viene attribuito un interesse di tipo erotico verso il persecutore. Per quanto riguarda le circostanze,

l'esempio più banale è l'aggressione a scopo di rapina di una persona che si trova a camminare in un luogo isolato.

Superare una sofferenza inflitta dalla natura richiede un supporto affettivo ed è anche indispensabile a questo fine che i racconti familiari e culturali attribuiscono un significato al colpo che si è subito. Ma superare una sofferenza inflitta da altri uomini implica un lavoro narrativo ancora più complicato, poiché non si deve dominare solamente la realtà della ferita, ma è anche necessario trovare un significato all'intenzione dell'altro, al suo desiderio di distruggerci. Essere traumatizzati dopo una grandine che distrugge il raccolto e ci condanna alla carestia non induce le stesse rappresentazioni di un gruppo umano che ci tortura per escluderci dall'umanità (Cyrulnik, 2009).

Il senso di esclusione e di perdita della qualità umana avviene a seguito dell'impatto dell'evento traumatico relazionale, quando il soggetto è sopravvissuto senza più appartenenza. Dall'impatto con qualcosa a cui non si può credere deriva l'impossibilità di sentirsi reali e di vedere la concretezza delle cose. La trama della personalità si frammenta e il mondo diventa caotico e/o immerso nel silenzio, e senza risposte. Chi è testimone della violenza perpetrata su altri significativi — pensiamo ai casi estremi di bambini che assistono all'omicidio delle madri (Diano, 2005) — diventa anch'egli un sopravvissuto all'orrore dell'effrazione, con la qualità della trasparenza, in misura uguale, se non a volte maggiore, delle vittime dirette (Luberti e Pedrocco Biancardi, 2005). Dice van der Kolk (van der Kolk, McFarlane e Weisaeth, 1996) che, come ambasciatrici di notizie spiacevoli, le vittime sono considerate pericolose e perciò messe a tacere. Dopo una fase iniziale di compassione, non è improbabile che siano individuate come parassiti e portatrici di malessere sociale. La società teme che possano contaminare il tessuto sociale, minare la fiducia, dare fondo alle riserve, vivere alle spalle dei più forti.

Un destino di silenzio è appannaggio anche dei testimoni, ai quali può essere negata pure l'iniziale compassione, perché agli occhi degli altri non esistono. Molte testimonianze denunciano l'indifferenza verso i sopravvissuti, qualsiasi sia la sventura che li ha colpiti: «Ci sentivamo spazzatura in eccesso, di cui i governi del mondo desideravano disfarsi in qualche modo», dice Jacob Biber, uno dei sopravvissuti alle persecuzioni naziste, riferendosi alle condizioni in cui furono costretti a vivere nei campi profughi americani, mentre migliaia di criminali nazisti, tedeschi o collaborazionisti, venivano aiutati a espatriare.¹ In

¹ Nel 2010, un rapporto riservato sulla caccia ai criminali nazisti concluse che, dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti erano diventati per loro un rifugio. Il Rapporto del Dipartimento

questi campi, le ex vittime dei nazisti vissero per mesi o anni — spesso a fianco a fianco con i loro aguzzini — e morirono a migliaia, dimenticati. Prigionieri nazisti furono incaricati di controllare i prigionieri ebrei nei campi alleati, dove anche migliaia di dottori e infermieri tedeschi, che avevano «operato» nei lager, vennero utilizzati come personale sanitario dagli Alleati.

A generazioni di distanza, ci s'immagina il mondo che abbraccia i sopravvissuti: i cancelli di ferro che si spalancano all'arrivo delle forze alleate e una moltitudine di vittime scheletriche che si gettano nelle braccia di un mondo improvvisamente in preda allo choc, al senso di colpa e alla gioia di saperli vivi. La realtà fu molto più cupa. Le forze di liberazione alleate non lasciarono i sopravvissuti liberi di andare. Il mondo non sapeva cosa fare di loro. Earl Harrison, incaricato da Truman di ispezionare i campi profughi, riferì al Presidente: «Per come stanno le cose, sembra che gli ebrei ricevano lo stesso trattamento che avevano ricevuto dai nazisti, a parte il fatto che noi non li sterminiamo» (Lichtblau, 2015).

Le vittime di un trauma possono essere facilmente usate per diversi fini politici e sociali, buoni o cattivi e, come dice van der Kolk, possono essere, con alterne fasi, coccolate o idealizzate, stigmatizzate o rifiutate, senza che si individui un punto di equilibrio che consenta di trattarle semplicemente come esseri umani che hanno affrontato eventi spesso indicibili.

Le reazioni d'indifferenza, quando non di netto rifiuto e persecuzione, aggravano la situazione dei singoli, delle comunità e delle popolazioni, favorendo l'innescio di processi traumatici ancora più complessi — spesso, peraltro, parzialmente prevedibili — non solo a breve termine, ma anche nel futuro, con il coinvolgimento delle generazioni successive (Luberti, 2006; 2017).

De Zulueta sottolinea come le vittime dell'Olocausto abbiano trovato in Israele la possibilità di far parte di un gruppo coeso, che ha permesso loro di ricostruire le proprie identità frantumate. Il sopravvissuto inoltre non si sentiva un escluso o un diverso, bensì un elemento prezioso per il proprio Paese. Per contro, Begin presentò la guerra del Libano come un regolamento di conti con tutti quelli che nel tempo avevano odiato gli ebrei. Pur essendoci in Israele un forte movimento a favore dei diritti dei palestinesi, alcuni identificarono questi

di Giustizia riconobbe che «l'America, che si vantava di essere un porto sicuro per i perseguitati, era diventata — seppure in misura minore — anche un porto sicuro per i persecutori. Un esempio eclatante: solo nel 2013 la Space Medicine Association sospese l'assegnazione del premio intitolato al dottor Hubertus Strughold, cedendo finalmente alle pressioni dei suoi scienziati, che si opponevano al fatto che continuasse a essere onorato, con un premio a suo nome, un medico implicato nei raccapriccianti esperimenti nazisti (Lichtblau, 2015).

ultimi con i nazisti, con il risultato che la violenza perpetrata sugli ebrei poté essere riprodotta sugli arabi (de Zulueta, 1999).

Il processo, è ovvio, non si ferma, in un intersecarsi di eventi ad altissimo impatto traumatico e generatori di una miriade di altri traumi, che colpiscono le generazioni e migrano con loro, via via complessificandosi con altri pesanti fattori di rischio. Le correnti migratorie dei vari popoli incontrano altre popolazioni, con tutte le loro problematiche, sociali, economiche, culturali, di conflitti interni e di odi etnici preesistenti, che rappresentano anche gli esiti delle dittature e delle guerre terrificanti, da cui tali popoli sono stati a loro volta attraversati.

I traumi interpersonali di ordine relazionale, familiare o di comunità, si inseriscono quindi in contesti ben più ampi, come fanno notare gli studi sui fattori di rischio e di protezione. A proposito della tortura, argomento estremamente complesso, de Zulueta (1999) afferma che essa inizia nelle case di bambini vittime di abusi — in molti casi legittimati — esercitati per ottenere obbedienza, e che i suoi effetti attraversano le generazioni per essere rivissuti nelle vittime della tortura, in tutti gli ambiti e condizioni in cui questa può essere esercitata.

Possiamo comprendere come l'iniziazione e l'insegnamento delle tecniche traumatiche dei futuri torturatori, scelti peraltro per alcune caratteristiche personali e sociali quali l'isolamento, le difficoltà economiche e lo stato di disoccupazione, l'incertezza del futuro, la rottura dei legami con il loro ambiente culturale (Sironi, 1999), possano attecchire davvero «fruttuosamente» quando precedute da torture domestiche (o da gravi forme di violenza extrafamiliare — pensiamo alle sette pedofile) subite in età evolutiva dai futuri aguzzini.

La prevenzione della violenza, secondo le direttive dell'OMS e coerentemente con gli studi sulle forme di violenza interpersonale, deve richiamarsi al modello ecologico (OMS, 2002), al fine di agire contemporaneamente a livello dell'individuo, della famiglia, della comunità, dell'organizzazione politica, sociale, economica, sanitaria e della cultura, con un approccio interdisciplinare e scientifico che includa epidemiologia, medicina, sociologia, psicologia, criminologia, educazione, economia.

Anche nelle situazioni di violenza intrafamiliare, la negazione, la sottovalutazione del fenomeno, la mancanza di empatia verso le vittime e la loro colpevolizzazione possono intersecarsi a vari livelli di rapporto con gli altri: personale, comunitario, sociale, creando traumatizzazioni secondarie e forme di maltrattamento istituzionale.

Lo studio sui meccanismi di difesa di fronte ai casi di traumi infantili e di violenza domestica, nell'ottica di limitare la possibilità di ritraumatizzazione

delle vittime e la trasmissione intergenerazionale del danno e dei comportamenti violenti, non dovrebbe limitarsi allo studio dei meccanismi di difesa individuali, ma soffermarsi anche sugli aspetti che riguardano la loro «costruzione sociale», le influenze reciproche tra meccanismi di difesa individuali e collettivi, senza tralasciare l'influenza delle strategie coscientemente attivate da alcuni,² per non far emergere i casi o far naufragare le possibilità di protezione delle vittime e di condanna dei reati.

Sembra inoltre che, quando si sa che certi fatti che accadono non sono «lontani», bensì prossimi, siano necessarie misure collettive straordinarie perché si possa continuare a tenere nascosti fenomeni socialmente disturbanti. Una delle misure riguarda il fatto che le stesse vittime non devono «sapere». Se questo non riesce, nel caso non possano all'istante «superare il trauma», esse devono «perdonare», oppure «dimenticare». Tutte e tre queste auspiccate reazioni devono coincidere con il tacere (o smettere di parlare, ovvero di pensare), cosa niente affatto scontata in quanto sono reazioni di diversa natura. Ma è l'obiettivo a prevalere su ogni considerazione logica. Il termine «dimenticare» ha una connotazione simile a quella mafiosa, in quanto sta per non avere sperimentato o visto e, in ogni caso, per agire come se non esistesse memoria dei fatti vissuti o a cui si sia assistito o di cui si sia a conoscenza. La formula della minaccia alle vittime assume comunemente la connotazione della promessa che dimenticando si starà meglio, e dell'intimidazione morale rivolta a vittime e testimoni per ottenerne il silenzio, prospettando loro il danno che altrimenti si procurerà ad altri — compreso l'autore della violenza —, o a un bene superiore, o a un'istituzione, religiosa o laica che sia. Emerge in molte situazioni come, proprio dopo aver parlato e non avere ricevuto ascolto e aiuto o essere stati messi a tacere, nelle vittime si attivino meccanismi di difesa, che rendono il materiale traumatico non più accessibile. La mancanza di reazione da parte degli altri spesso blocca nelle vittime la ricerca di significati, irrigidisce meccanismi di difesa e trasforma la mancata risposta alla richiesta di aiuto nella convinzione di non averlo mai chiesto (Luberti, 2006).

In questo modo, però, non vi può essere ricostruzione dei legami — distrutti dagli eventi traumatici — con la collettività. Judith Herman (1992) scrive che, secondo molti sopravvissuti, c'è un momento in cui il senso di collegamento è ripristinato da un disinteressato atto di generosità da parte di un'altra persona, e una parte del sé, che la vittima credeva distrutta, viene risvegliata. Allora,

² Si pensi al partito pedofilo olandese, ma vi sono lobby in ogni Paese e reti internazionali organizzate, particolarmente attive tramite il web (si veda l'Introduzione al volume).

rispecchiandosi nelle azioni degli altri, essa riconosce e reclama di nuovo a se stessa quella parte perduta. In quel momento comincia a ricongiungersi con la comunità umana (Herman, 1992).

L'atto di «generosità» può derivare anche da qualcuno che dia parola e senso al dolore, perché lo ha visto, intuito, capito profondamente e dimostra di conoscerlo davvero. Non è l'approdo, ma diventa indizio di reale possibilità, da cui ripartire. Se invece la sofferenza traumatica non viene accolta, contenuta, elaborata attraverso uno scambio relazionale sicuro, si avranno un aggravamento dello stato psicologico e un possibile viraggio verso forme di somatizzazione anche gravi. La profondità della conoscenza e l'intelligenza di molti studiosi e studiose e operatrici della salute hanno implementato processi protettivi, diventando anche, con l'aiuto diretto o indiretto ai caregiver e agli altri adulti vicini al minore, motori di resilienza a favore delle piccole vittime. Ma anche per le vittime diventate adulte, è fondamentale la presenza di testimoni che diano legittimazione e possibilità di parola, che non sia più ripetizione traumatica, ma inizio di un percorso di elaborazione.

Violenza assistita intrafamiliare

In una definizione ampia di violenza assistita determinata da azioni umane, possiamo includere ogni atto di violenza compiuto su esseri viventi ed esperito da altri viventi, di qualsiasi specie, genere, condizione ed età, che possano aspettarsi di patire lo stesso destino e/o con i quali le vittime abbiano un rapporto significativo. Per spiegare l'uso del termine «esseri viventi» includente anche gli animali non umani, pensiamo al terrore di questi nei mattatoi, dove l'esperienza sensoriale della violenza estrema patita dai simili è ai massimi livelli e anticipa il proprio imminente destino.

Tutte le situazioni di violenza possono portare nel breve, medio, lungo termine a cambiamenti di vita peggiorativi fino alla morte psichica o fisica, che può travolgere anche chi assiste, adulto o cucciolo, della nostra e di altre specie.

Per i minori, i traumi relazionali si configurano come i più pericolosi in termini di sviluppi post-traumatici, tanto più quando sono molto precoci e legati a relazioni primarie gravemente disfunzionali (Camisasca, Miragoli e Di Blasio, 2014).

Qui si tratterà in particolare della violenza domestica assistita, cioè dell'esposizione, occasionale o ripetuta, di un bambino o di una bambina a forme di violenza fisica, psicologica, verbale, economica, sessuale e a trascuratezza,

L'adolescente e la violenza intrafamiliare

Cristina: Hai visto che la mamma ha un dito rotto?

Terapeuta: Sì, ho visto... i tuoi genitori mi hanno detto che litigano forte in questo periodo.

Cristina: Il papà è geloso, controlla sempre la mamma, la segue dappertutto, allora lei urla e gli tira addosso le cose e lui la picchia...

Terapeuta: Loro sono preoccupati per te...

Cristina: Lo so... ti hanno detto cosa faccio?

Terapeuta: Sì, ma raccontamelo tu.

Cristina: Quando loro cominciano a litigare forte, io mi metto sul davanzale della finestra e urlo: «Se non la smettete subito, mi butto giù!».

Terapeuta: E cosa succede?

Cristina: Di solito smettono.

Terapeuta: Un metodo efficace... ma molto pericoloso.

Cristina: Allora provaci tu a farli smettere!

Terapeuta: Hai ragione, è una situazione molto difficile... però il tuo metodo è davvero troppo pericoloso.

Cristina: Delle volte mi viene voglia di buttarmi giù davvero... così almeno non li sento più, per sempre!

Luca: Senti qua cos'è successo. Il papà ha detto alla mamma che non le dà più i soldi e lei ieri, mentre mi accompagnava in piscina, si è messa a parlare di questa cosa, a insultare il papà, a dire che lei gliel'avrebbe fatta pagare a lui e alla sua compagna... il bello è che c'era in macchina con noi anche il mio amico Stefano... e poi c'era traffico e il viaggio è durato anche tanto...

Terapeuta: E tu come ti sei sentito?

Luca: Io mi sono vergognato. Avrei voluto dire qualcosa per farla smettere, ma avevo un nodo in gola, mi veniva da piangere, guardavo con la coda dell'occhio il mio amico che era seduto dietro e che aveva la testa girata come per guardare fuori dal finestrino...

Terapeuta: E poi cos'è successo?

Luca: Finalmente siamo arrivati. Io non riuscivo a parlare, avevo sempre il nodo in gola. Stefano si è accorto che stavo male e mi ha detto: «Non devi farci caso... le mamme sono tutte isteriche!». Io in quel momento mi sono sentito meglio, Stefano è davvero un amico! Però poi ieri sera ho fatto di nuovo tanti rituali prima di andare a letto, non riuscivo a smettere, mi sono addormentato tardissimo e stamattina a scuola non capivo niente...

Cristina e Luca, rispettivamente 13 e 16 anni, ci aiutano, con la loro testimonianza, a mettere a fuoco una serie di aspetti cruciali che caratterizzano la condizione degli adolescenti che vivono in contesti familiari segnati da

forme di violenza e che devono essere ben tenuti presenti dagli operatori che, a qualunque titolo, si interfacciano con loro.

La prima considerazione riguarda il fatto che gli adolescenti, anche se non sono oggetto diretto della violenza degli adulti, soffrono a causa dei loro comportamenti e cercano modi per far cessare le situazioni intollerabili o trovare un conforto. Possono analizzare quanto accade in casa in modo straordinariamente oggettivo, darcene un quadro molto più fedele di quanto fanno gli adulti e mettere in atto strategie che, più o meno efficacemente, gli consentono di sopravvivere. Alcuni, come Cristina, cercano di fermare i comportamenti dannosi dei grandi mettendo in atto comportamenti pericolosi, altri rivestono ruoli impropri schierandosi con l'uno o con l'altro, altri ancora, come Luca, riescono a usufruire della comprensione degli amici o di qualche adulto, ma fanno comunque i conti con un'angoscia difficilmente sostenibile. In ogni caso energie, tempo, emozioni e pensieri sono distolti dagli ambiti importanti per la crescita (lo studio, le relazioni, l'esplorazione del mondo, ecc.) e catalizzati dai problemi di casa. Qualche volta, come nel caso di Giacomo, a risentirne è soprattutto, anche se non solo, la scuola:

Sono sempre teso, anche quando sono a scuola, sto sempre a pensare a cosa può succedere a casa. Non è tanto per me che mi preoccupa, è per il mio fratellino, che quando loro litigano si mette a piangere, viene da me e mi dice: «Ti prego, falli smettere!». Gli ho anche detto: «Ma non vedete come sta Filippo?», ma non c'è niente da fare. Adesso è venuto fuori il casino, perché mi faccio le canne... e che male c'è? Sì, appena posso, mi chiudo nella mia stanza e invece di studiare mi faccio le canne, l'unica cosa che mi fa star bene.

Altre volte la difficile situazione che c'è in casa, l'impossibilità di condividere i significati con i genitori e avere conforto, porta l'adolescente a ridurre al minimo la vita sociale e a mettere in atto strategie di evitamento delle emozioni, destinate a crollare di fronte alle richieste di contesti maggiormente richiedenti.

Giulio, ormai ventenne, racconta:

Quando avevo circa 12 anni mio padre è cambiato, ha smesso di insegnare e stava tutto il giorno a letto con le tapparelle abbassate. Succedeva però che in certi periodi si tirava su dal letto e si metteva in testa di spiegarmi lui quello che dovevo studiare, prendeva i miei compiti e li correggeva, anche se li avevano già corretti i miei professori. Poi veniva a colloquio a scuola, ma diceva ai professori: «Io voglio parlare direttamente alla classe di mio figlio». Io mi vergognavo molto, mi ricordo che chiedevo alla mamma: «Ma perché non è come gli altri papà?». Ma lei mi diceva che era tutto normale e che ero io che mi mettevo in testa strane idee. Però loro litigavano tanto, perché lui se non stava a letto,

criticava la mamma su tutto, diceva che sbagliava a fare la spesa, a cucinare, poi era anche geloso e la controllava. Allora lei si arrabbiava e lui alzava le mani. Non portavo mai nessuno a casa, perché avevo paura che lui si alzasse dal letto e facesse qualcuna delle sue sceneggiate. Così me ne stavo sempre in camera mia, studiavo e basta, ero bravissimo. Ma quando sono andato all'università ho cominciato a stare male, ero sempre in ansia, mi si confondevano le idee in testa... ho pensato: adesso mi succede come a lui...

È evidente che questi ragazzi vivono in situazioni *pericolose*, che affrontano da soli, senza poter far conto su una figura adulta realmente protettiva. I genitori che si intravedono dietro i loro racconti non sono gravemente trascuranti o maltrattanti in senso «tradizionale»: tutti chiedono spontaneamente aiuto per i problemi dei figli e vorrebbero sinceramente il loro bene, tutti accettano di coinvolgersi in percorsi di aiuto anche, in un certo senso, «costretti» dalla sintomatologia presentata dai loro ragazzi. Naturalmente, non sempre accade così: nei casi più sfortunati i comportamenti ribelli, aggressivi degli adolescenti o le loro manifestazioni psicopatologiche portano il contesto a mobilitarsi e a suscitare l'intervento dell'Autorità giudiziaria o dei Servizi di salute mentale. Vedremo, nel paragrafo dedicato al trattamento, come i Servizi e gli operatori, intervenendo in queste situazioni, possano costituirsi come fattore di ulteriore rischio, convalidando l'esclusione sociale o lo sviluppo di problemi di salute mentale, oppure, viceversa, possano trasformare la crisi in una svolta di positiva crescita per l'adolescente e la famiglia.

I genitori

Ma chi sono questi genitori che non vedono la sofferenza dei figli, che sembrano «portati via» dalla rabbia, dalla voglia di vendicarsi, che negano aspetti di realtà che sono sotto gli occhi di qualunque osservatore esterno, che faticano a rassegnarsi di fronte al fatto che le cose siano andate in un certo modo? Adulti che paiono aver perso il pensiero e che sembrano preda di comportamenti e reazioni disfunzionali inarrestabili, adulti che falliscono, conseguentemente, nel compito importante di sostenere e favorire la mentalizzazione dei figli adolescenti. Se, infatti, la capacità di *darci delle spiegazioni di quanto ci accade* è un importante fattore protettivo già durante l'infanzia, in grado di diminuire la possibile insorgenza di comportamenti dannosi e contrastare anche derive psicopatologiche importanti, a maggior ragione questo si verifica durante l'adolescenza. Un adolescente, infatti, supportato dal pensiero, ha più possibilità di *resistere* all'interno di contesti

traumatici rispetto al bambino, anche se questa considerazione non deve mai farci dimenticare che, se la situazione supera certi limiti, anche l'adolescente deve poter essere collocato in un ambiente in grado di proteggerlo.

Ma i genitori dei ragazzi di cui abbiamo visto le testimonianze sembrano incapaci di analizzare criticamente la loro situazione di coppia spezzata o in gravissima crisi, di fare un'analisi di realtà, di rassegnarsi, di trovare una via d'uscita meno distruttiva. È possibile che siano persone che hanno subito una grave ferita dell'attaccamento all'interno della loro coppia e che siano bloccate in una situazione di stallo, dove prevale la disperazione, anziché la ricerca di soluzioni costruttive.

La coppia e le ferite dell'attaccamento

Sappiamo che l'attaccamento dura per tutto il corso della nostra vita. Naturalmente l'attaccamento nell'adulto si declina in modo diverso rispetto a quanto vediamo accadere nella relazione madre-bambino. L'adulto ha gradi di autonomia ben diversi rispetto al bambino e la perdita di un riferimento affettivo importante non mette, di per sé, a repentaglio la sua sopravvivenza fisica e psichica. Tuttavia, non pochi adulti faticano grandemente ad accedere, dopo la rottura di un legame sentimentale importante, a una posizione di rassegnazione, di elaborazione della perdita e, infine, di ristrutturazione; passaggi che consentono all'individuo di riprendere in mano il proprio progetto di vita. Può accadere che le *ferite dell'attaccamento* siano così gravi e pervasive da rendere difficile questa fisiologica evoluzione e da inchiodare l'individuo in una posizione bloccata, dove prevalgano sentimenti di rabbia, desideri di vendetta, assenza di mentalizzazione (impossibilità ad analizzare i dati di realtà e a sviluppare pensieri), comportamenti distruttivi auto ed eterodiretti. Sentiamo come Maria e Carlo raccontano la fine del loro rapporto coniugale:

Maria: È successo tutto all'improvviso. Eravamo una coppia perfetta, poi lui ha cominciato a occuparsi di volontariato, era sempre fuori e, quando era in casa, stava sempre al telefono. Io ho cercato di dirgli che questa cosa mi faceva soffrire... avevamo delle discussioni, ma niente di grave. Quando lui se ne è andato, sono caduta dalle nuvole, non mi aspettavo che lui volesse andarsene...

Carlo: Da tempo volevo dedicarmi al volontariato, fare qualcosa che desse un senso alla mia vita. Faccio un lavoro che non mi piace, non ho altri interessi. Maria è diventata una furia, controllava il mio

**Gli effetti della violenza e della trascuratezza
sullo sviluppo emotivo, cognitivo
e neurobiologico del bambino.
Il *Neurosequential Model of Therapeutics*
di Bruce Perry**

Maria Silvana Patti, Caterina Grappolini e Roberta Luberti

Introduzione

Questo capitolo nasce dall'incontro «speciale» con Bruce Perry, uno studioso e un clinico che ha dedicato tutta la sua vita professionale — e non solo — alla ricerca delle origini della violenza e alle conseguenze della stessa sullo sviluppo cognitivo, emotivo e neurobiologico del bambino.

Se la violenza, nella sua definizione più generica, si riferisce a «un'azione volontaria, esercitata da un soggetto su un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà»,¹ si può senz'altro affermare che essa rappresenta il contrario di quell'atteggiamento e di quella capacità fondamentali, biologicamente determinati, di promuovere uno sviluppo sano: l'empatia.

Prima di approfondire l'empatia come fondamento evolutivo, fermiamoci a considerare alcuni aspetti importantissimi e imprescindibili della natura umana.

Mentre molti animali necessitano, alla nascita, di essere preparati alle sfide del mondo per la loro sopravvivenza, i cuccioli dell'uomo hanno il lusso di anni

¹ <https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza#:~:text=Con%20il%20termine%20violenza%20si,il%20limite%20della%20volont%C3%A0%20altrui.>

di totale dipendenza, durante i quali i loro cervelli possono crescere, adattarsi e formarsi attraverso esperienze specifiche (Francavilla, Patti e Vassalli, 2016). Il cervello del neonato alla nascita, infatti, è decisamente poco sviluppato ed è la vicinanza della figura di attaccamento a consentire al bambino di organizzare via via le funzioni della mente, concedendogli di utilizzare gli stati della mente dell'adulto. La modalità con cui le esperienze forgianno e influiscono sui programmi geneticamente determinati veicola lo sviluppo delle strutture e delle funzioni cerebrali (Siegel, 2013).

Allan Schore definisce quella peculiare risonanza che avviene in un attaccamento sufficientemente buono come una «funzione della comunicazione neurofisiologica tra la corteccia orbitofrontale della madre e del bambino». In sostanza:

- a) l'essere umano è «cablato» per essere relazionale;
- b) le relazioni sono il suo habitat naturale;
- c) i neuroni o i singoli cervelli non esistono in natura. Senza reciproche interazioni le persone e i neuroni si indeboliscono e muoiono (Siegel, 2013; van der Kolk, 2015, cit. in. Francavilla, Patti e Vassalli, 2016).

Le relazioni e la qualità delle stesse, di fatto, non sono solo cruciali per lo sviluppo del bambino, ma anche, in seguito, per l'opportunità di «raddrizzare» derive devianti (in senso lato) mediante «esperienze emotive correttive». I neurobiologi interpersonali credono che l'amicizia, il matrimonio, la psicoterapia possano riattivare i processi neuroplastici e modificare realmente le strutture e la biochimica del cervello (Cozolino, 2013).

A tal proposito, Bruce Perry si sofferma molto sull'importanza della relazione, del suo potere distruttivo e curativo e ci porta a riflettere su come l'amore e l'empatia siano questioni di sintonia, di ritmo e di «giusti dosaggi».

I presupposti di uno sviluppo sano

Il ritmo, ascrivibile a quella peculiare «musicalità comunicativa» (Malloch e Trevarthen, 2010) insita nella «danza» tra la figura di attaccamento e il bambino, scandisce l'apprendimento delle funzioni di autoregolazione e delle prime emozioni, favorendo l'evoluzione e il modellamento delle strutture del cervello. Poiché i bambini piccoli non sono in grado di modulare le proprie emozioni — positive o negative che siano —, di soddisfare i loro bisogni, di

controllarsi o di confortarsi da soli, di mantenere l'omeostasi psicofisiologica, l'attaccamento e la figura di attaccamento — fornendo, al contempo, protezione nei momenti di pericolo — sono essenziali alla loro sopravvivenza. La figura di accudimento risponde ai segnali del bambino, lo prende in braccio, lo nutre e dà senso alle sue esperienze: tutto ciò mitiga l'alta reattività alla nascita dell'asse HPA (ipotalamico-pituitario-surrenale), riducendone i livelli di cortisolo in relazione a specifici agenti stressogeni. Il senso di sicurezza che ne deriva protegge il bambino dagli effetti del trauma, mettendogli a disposizione gli strumenti per immedesimarsi nella mente dell'altro e per interagire in modo efficace (de Zulueta, 2009).

In altri termini, la figura di accudimento dà prova di una funzione riflessiva attraverso la capacità di dare significato alle esperienze del bambino e di anticipare il suo comportamento. Questo permette alle persone di sentire l'empatia per l'altro, di interagire con successo e di sviluppare il senso dell'agire e della continuità. Il cervello è un sistema che si organizza mediante la mutua e ritmica regolazione degli affetti tra madre e neonato. Quest'ultimo imita l'espressione facciale del caregiver, grazie alla sintonizzazione garantita dall'attivazione dei neuroni specchio, che riproducono e codificano gli schemi motori dell'altro e sono anche coinvolti nella comprensione delle intenzioni che portano all'azione dell'altro, generando l'empatia (de Zulueta, 2009), basilare per la promozione di uno sviluppo sano.

L'empatia e le sue sfaccettature

L'empatia è l'abilità di mettersi nei panni degli altri, di «sentirne» il vissuto, cercando di fare qualcosa per dare sollievo all'altrui sofferenza. L'empatia, inoltre, permette di percepire il mondo dalla prospettiva della persona che abbiamo di fronte o accanto, così che ci si possa sentire felici o dispiaciuti «con» qualcuno e non «per» qualcuno.

Abbiamo visto quanto la capacità empatica sia radicata nella nostra biologia di esseri umani e come le prime interazioni con la figura di accudimento, le esperienze della prima infanzia e il clima emotivo in cui si cresce siano fondamentali per il suo sviluppo e, di conseguenza, per lo sviluppo di altre abilità ed emozioni, ad essa fortemente correlate: apprendimento, concentrazione, gioco e, prima fra tutte, l'abilità di fidarsi (di sé e degli altri).

La base dell'empatia è da ricercare in una competenza importantissima, condivisa con altri organismi biologici, a partire da quelli unicellulari: distinguere

sé dagli altri. Questa differenziazione primitiva origina dalla principale sfida che riguarda le creature: per essere un animale di successo bisogna sopravvivere e riprodursi. Bisogna essere capaci di sapere dove finiamo noi e dove iniziano gli altri. Il sistema immunitario è un esempio lampante di un meccanismo che deve, per forza di cose, operare questa distinzione: le sue cellule sono designate a discernere se stesse dagli altri e, qualora l'altro venga identificato come nocivo, a procedere ad annientarlo.

La malattia autoimmune, d'altro canto, è la risultante del fallimento di questa distinzione fondamentale e, pur non essendo certa la causa dello sviluppo di una patologia di questo tipo, certo è che persone traumatizzate o esposte a stress prolungati o cronici presentano spesso malattie autoimmuni: l'abilità di rispondere allo stress è cruciale per sopravvivere.

I corpi delle vittime di incesto hanno difficoltà a distinguere il pericolo dalla sicurezza. Ciò significa che l'impronta del trauma passato non consiste solo in percezioni distorte di informazioni provenienti dall'esterno; l'organismo stesso ha un problema nel capire come sentirsi al sicuro. Il passato è impresso non solo nella loro mente e nelle erranee interpretazioni di eventi innocui, ma anche nel nucleo del loro essere: la sicurezza del proprio corpo. [...] I nostri primi caregiver non solo ci nutrono, ci vestono e ci consolano quando siamo abbattuti, ma plasmano anche il modo in cui il nostro cervello in rapido sviluppo percepisce la realtà. Le interazioni con i nostri caregiver ci insegnano ciò che è sicuro e ciò che è pericoloso, su chi possiamo contare e chi, invece, ci deluderà; in altri termini, ciò che ci serve per soddisfare i nostri bisogni (van der Kolk, 2015, pp. 147-149).

Se, per essere empatici, è necessario riconoscere la separazione tra sé e gli altri, in modo da riuscire a non confondersi e a valutare chi abbiamo di fronte, possiamo senz'altro affermare che l'empatia è alla base della fiducia, necessaria per il funzionamento di ogni cosa: relazioni, famiglie, governi, economie (Perry e Szalavitz, 2010).

Per questo motivo, crescere in un ambiente violento e manipolatorio compromette lo sviluppo di un senso di sé come persone uniche e di valore, intaccando in modo evidente la realizzazione di un confine protettivo, che sancisca la percezione di un sé/altro da sé, imprescindibile per alimentare l'empatia. Ed è molto probabile che bambini esposti a interazioni violente diventino, a loro volta, adolescenti e adulti devianti o aggressivi o, magari, per qualche ragione da attribuire alla costruzione di un particolare tipo di resilienza, persone eccessivamente empatiche.

Da questo presupposto, proviamo a esplorare le varie «facce» dell'empatia e le sue declinazioni disfunzionali.

Le mamme e i bambini. Strumenti legali e coordinamento tra procedimento civile e procedimento penale

Manuela Ulivi

L'anno 2001 segna molti cambiamenti dal punto di vista degli strumenti giuridici da utilizzare per la protezione delle donne e dei minori. Vengono approvate, a pochi giorni di distanza, la Legge 28/3/2001 n. 149 e la Legge 4/4/2001 n. 154, due leggi fondamentali che permettono di ottenere interventi giudiziari urgenti per allontanare dalla residenza familiare chi agisce violenza: nel primo caso il «genitore o convivente che maltratta o abusa del minore»; nel secondo caso il coniuge o convivente che ha tenuto una condotta che «è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente».

Da questo momento l'Italia si dota di strumenti giuridici specifici in ambito civile per ottenere un provvedimento inibitorio di condotte violente tramite l'allontanamento di chi tiene queste condotte, con una pronuncia da emettersi da parte del giudice ordinario o minorile. Mai prima di quella data era stato possibile pensare a uno strumento immediatamente efficace, utile a interrompere delle situazioni di violenza sui minori e sulle loro madri, dirette o indirette, che prescindesse dalla denuncia penale.

La Legge 149/2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 26/4/2001) modifica e, possiamo dire, aggiorna la normativa sull'adozione e affido dei minori. Tra i diversi articoli di questa riforma è l'art. 37 quello che qui ci interessa

esaminare. La allora nuova previsione normativa ha aggiunto all'ultimo comma dell'art. 330 del codice civile la possibilità di disporre «l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore». È stata così inserita nel testo, che già prevedeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento del minore, anche la possibilità di un allontanamento del maltrattante e non della vittima.

Subito in successione, la Legge 154/2001 dispone che sia tutelato, attraverso ordini di protezione, chiunque conviva con un soggetto che determini situazioni di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente.

Cominciando a esaminare il testo dell'art. 330 c.c., così come riformato e integrato¹ dalla prima delle due leggi citate, osserviamo subito come la condizione dei minori può cambiare in modo significativo ove si decida di applicare l'ultimo comma dell'art. 330 c.c. non più disponendo l'allontanamento dei figli dalla residenza familiare, bensì del genitore o convivente che maltratta o abusa di loro. Questa integrazione della formulazione normativa consente, infatti, al giudice minorile di intervenire per interrompere immediatamente la convivenza, attraverso l'allontanamento di chi agisce maltrattamenti verso il minore. Possibilità che ribalta completamente l'ottica dell'intervento che il giudice minorile aveva attuato fino a quel momento, poiché prima dell'entrata in vigore della L. 149/2001 era possibile solo allontanare il minore, spesso unitamente all'altro genitore, la madre, ospitati da comunità cosiddette «mamma-bambino». L'intervento a tutela di madre e bambine/i, attraverso il loro allontanamento dal domicilio domestico, mette due o più persone nella condizione di perdere il contesto conosciuto fino a quel momento, per l'abbandono del proprio ambiente sociale e con questo delle relazioni parentali, amicali, scolastiche e lavorative, le attività sportive e sociali, tutti elementi che fanno parte delle sicurezze della vita quotidiana.

Evitare un allontanamento del minore, attraverso l'uscita dalla casa familiare di chi si è comportato in modo violento nei suoi riguardi, non solo consente di porre fine a una convivenza dannosa, ma può anche dare alla madre, in genere il soggetto che subisce violenza insieme ai figli, la possibilità di conservare integra la sua capacità di tutela, consentendole di riprendere la gestione del contesto domestico nonché di riallacciare le relazioni parentali, amicali e lavorative perse. Il tutto

¹ Art. 330 c.c.: «Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

consentendole di valutare meglio la sua storia, riprogrammando i progetti per il futuro e riprendendo appieno il controllo sul proprio vivere quotidiano. Allo stesso tempo si evitano ulteriori conseguenze sulla vita familiare, sociale e scolastica del minore imponendogli un taglio doloroso alle proprie abitudini, consentendogli di conservare il contesto di vita, i luoghi abitualmente frequentati, in sostanza tutti quei riferimenti fondamentali che sono anche forme di sicurezza personale.

Si può affermare che la modifica apportata dalla L. 149/2001 abbia rafforzato il principio di cui alla L. 184 del 1983, «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

Il primo articolo di questa Legge quadro, per i casi di adozione e affidamento, afferma che: «il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia» (art. 1, L. 184/83). Di conseguenza, ritengo che conferire al giudice minorile la possibilità di allontanare, con una misura cautelare da emettersi in tempi rapidi, il soggetto che crea una condizione negativa per lo sviluppo psico-fisico del minore dia maggiore concretezza al principio di conservazione per il minore dell'ambito familiare, ergo dell'ambiente domestico, affermazione posta non a caso all'inizio del testo normativo. Si garantisce in questo modo al minore la possibilità di rimanere a vivere nel contesto in cui è cresciuto fino a quel momento, non lasciandovi, come accadeva forzatamente prima, chi ha messo in atto i presupposti per un intervento del tribunale minorile.

La Legge 4 aprile 2001, n. 154, «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari» (pubblicata nella G.U. del 28/4/2001), entra in vigore il 13/5/2001. Anche questa normativa consente di ottenere direttamente dal giudice civile (tribunale ordinario) un ordine di allontanamento qualora «la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente...». In questo caso è la madre a essere il soggetto diretto della tutela, mentre il minore finisce per esserlo indirettamente, poiché è noto che ogni situazione di violenza domestica, agita su una donna, con cui convivano anche dei minori, finisce per essere una violenza esercitata sugli stessi minori.

Si parla in questi casi di violenza assistita: «Per violenza assistita intrafamiliare si intende l'esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni».²

² CISMAI, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*, 23/6/2017.

Prima che si affermi il concetto di violenza assistita, così chiaramente definito dal CISMAI, e che siano approvate norme ancora più pregnanti rispetto alle conseguenze pratiche che la condotta violenta comporta sui minori (proprio a causa dei traumi che la sola violenza assistita causa al minore), dovranno passare ancora dieci anni. È con l'approvazione della Convenzione di Istanbul (11/5/2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per l'Italia, che lo ha ratificato con Legge 77/2013, che si arriva ad affermare la necessità di tenere in considerazione gli atti di violenza domestica per determinare i diritti di custodia (ergo: affido) dei minori nell'ambito delle separazioni di coppie di genitori coniugati o conviventi. È in quegli stessi anni che inizia ad affermarsi il concetto di violazione dei diritti umani delle donne e dei minori.³

La successiva ratifica della Convenzione di Istanbul, intervenuta per l'Italia con Legge 77 del 2013, entrata in vigore dal 1° agosto 2014, ha fatto diventare norma vigente e vincolante per il nostro Paese tutto quanto previsto nel trattato internazionale. Tra i numerosi articoli del testo, coordinati in quattro tipologie di intervento (Prevenzione, Protezione, Punizione e Politiche integrate), è utile nel quadro della presente disamina fare riferimento in particolare all'art. 31 della medesima Convenzione. Questo articolo sancisce la necessità che, nello stabilire i diritti di custodia e di visita dei minori, siano presi in considerazione gli episodi di violenza domestica e di genere tutelati dalla Convenzione. La protezione data da questa previsione normativa considera sia la tutela del minore che quella diretta alla vittima delle violenze, prevedendo che l'esercizio dei diritti di custodia non possa compromettere i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Viene affermato così anche un «diritto alla sicurezza» (diretta o indiretta) che in precedenza non era mai stato preso in considerazione, quanto meno non per disporre limitazioni al diritto di custodia dei minori. La legislazione del 2001 aveva guardato alla violenza in termini di atto agito e non di potenziale messa in pericolo della sicurezza. In questo caso si guarda, invece, anche alla prevenzione da ulteriori azioni aggressive, cercando di evitare la possibilità di un loro accadimento attraverso la previsione di non compromissione della sicurezza del soggetto che è già stato vittima.

Allo stesso modo, anche il successivo art. 45 della Convenzione prevede la privazione della potestà (ergo: responsabilità) genitoriale quando «l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo». Si arriva così a dare la possibilità al

³ Si veda Degani P. e Della Rocca R. (2014), *Verso la fine del silenzio*, Padova, Cleup.

giudice di intervenire con il massimo della sanzione in termini di gestione della responsabilità verso un minore, togliendo la facoltà stessa dell'esercizio di tale responsabilità a quel genitore che si renda responsabile di violenze domestiche e il cui comportamento non garantisca, neanche successivamente, la sicurezza della donna da potenziali atti ripetitivi di quelle violenze o da qualsiasi altro comportamento che faccia venire meno la sicurezza della vittima.

A questo punto gli strumenti legislativi, per quanto attiene la normativa di merito, per attuare una concreta tutela del minore e della donna che subiscono violenza, appaiono essere completi.

Manca tuttavia ancora un elemento imprescindibile per dare concreta attuazione a una normativa già molto elaborata: la comprensione dei termini culturali della questione. Cosa deve intendersi per *violenza*? Come agisce la violenza sulle donne? Quali sono le conseguenze? Quali sono le ragioni che impediscono alle donne di uscirne in tempi brevi? Quali politiche le aiutano e quali le mettono sotto accusa e le giudicano?

In termini processuali, è fondamentale sapere rispondere a queste domande attraverso una formazione specifica sul tema e non secondo generiche convinzioni personali, poiché la formazione culturale di ciascuno di noi è intrisa di stereotipi che portano a giudicare in modo fuorviante le donne che si trovano in queste condizioni. Ciò non facilita la comprensione del fenomeno e induce a operare sulla base di pregiudizi scorretti.

Questo è stato il problema che troppo spesso ha impedito di dare concretezza alle modalità di accertamento dell'esistenza di situazioni di violenza.

Ancora oggi è necessario richiamare tutti a dare concretezza ai principi dichiarati, di lotta alla violenza maschile nei confronti delle donne e dei minori, attraverso l'attuazione pratica della tutela affermata oramai da molte norme positive del nostro ordinamento. Il diritto di vivere lontane/i da un padre/marito/convivente violento non può che passare, se vogliamo renderlo davvero agito nella pratica, dal riconoscimento della *violenza*, smettendo di parlarne come se fosse un *conflitto familiare*. Anche per questa ragione sono ravvisabili molte criticità nell'attuazione delle norme.

L'attestazione in base alla quale si riconosce maggiore gravità ai comportamenti violenti, nell'esame dell'incidenza delle responsabilità nell'interruzione della convivenza coniugale, viene affermata dalla Suprema Corte di Cassazione dal 2005 (Cfr. Cass. Civ. n. 7321/2005 e n. 11844/2006). Da quel momento in poi si conferma l'addebitabilità della separazione al coniuge violento, ritenendo preminente il comportamento violento rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi nella comunione, spirituale e materiale, dei coniugi. Da ultimo le pro-

nunce della S.C. 7388/2017 e 6997/2018 ribadiscono che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) da fondare, di per sé sole, la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Viene meno anche la comparazione tra questo comportamento ad altri relativi ai doveri matrimoniali.

Si dovrebbe, quindi, ritenere che con queste pronunce il quadro della tutela dei diritti dei minori a vivere serenamente e lontani da comportamenti che possono danneggiarli, psichicamente e fisicamente, sia un dato acquisito nel nostro ordinamento e nei conseguenti procedimenti che riguardano l'affido e la regolamentazione dei rapporti tra i minori e i loro genitori. Non è però così.

È con la legge sull'affido condiviso (L. 54/2006) che diviene obbligatoria, dopo una separazione, la gestione congiunta dei figli minori da parte dei genitori, qualsiasi ragione abbia determinato tale separazione. Unica eccezione prevista dalla norma è che l'affido condiviso sia contrario all'interesse del minore (cfr. art. 337 quater cod. civ.). Non si comprende facilmente in cosa si concretizzi la modalità di affidamento condiviso, ma risulta subito chiaro che in situazioni di grave contrasto tra i genitori l'ottenere un affido condiviso diventa il modo per controllare l'ex partner, oppure per paralizzarne molte iniziative: l'iscrizione scolastica, la cura presso un medico o il sostegno psicoterapeutico, la scelta del contesto abitativo così come di quello sociale. Tutti importanti momenti della vita di un minore che normalmente vengono decisi di comune accordo tra i genitori, ma che nelle situazioni di violenza sono lo strumento principe, per il genitore che la agisce, per continuare a intralciare in modo pretestuoso e negativo la vita dell'altro, che ha scelto di separarsi da lui.

Ogni situazione di pregiudizio per il minore diviene elemento di battaglia in cui risulta molto complesso dare dimostrazione di quale sia l'interesse del minore, perché molte volte si è presupposto che anche un padre violento possa essere un buon genitore.

A questo principio assoluto, ritenuto valido in molti giudizi e aiutato dall'intervento di CTU (Consulenti Tecnici d'Ufficio), in genere nominati nei casi più combattuti per valutare le competenze genitoriali, si contrappongono le prove di un comportamento violento che dovrebbero essere testimoniate da referti medici o da persone informate dei fatti. Prove in genere molto difficili da reperire e assumere nel giudizio.

La difficoltà di provare dei comportamenti messi in atto nell'ambito delle relazioni domestiche, che possono dare disturbo, o peggio, creare gravi scompensi psico-fisici ai minori, emerge da molte ricerche (tra le altre, *Dossier della Rete delle*

*avvocate dei Centri antiviolenza, D.i.Re*⁴). Avere messo in evidenza molti aspetti delle difficoltà concrete incontrate dalle donne vittime di violenza domestica e sessuale, facendo presente tutto ciò che impedisce loro di dimostrare quanto accaduto, ha contribuito a una presa di coscienza di molti contesti professionali, tra cui quello della Magistratura. La prima Risoluzione in materia, da parte del Consiglio superiore della Magistratura, cui hanno fatto seguito altre due risoluzioni (Ris. CSM 8 luglio 2009, del 30 luglio 2010 e del 12 marzo 2014) rafforzative degli impegni assunti dall'Organo di indirizzo e gestione dei magistrati, ha consentito di mettere in atto molte azioni utili per rendere efficienti gli interventi giudiziari e dare seguito a una serie di tutele pratiche per la vittima del reato di maltrattamenti.

La più recente Risoluzione del CSM in tema (9 maggio 2018)⁵ è stata sollecitata dalla condanna intervenuta a carico dell'Italia, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in ordine al cd. «caso Talpis» (Cfr provv. Corte EDU, Talpis c. Italia, 2 marzo 2017, ric. n. 41237/14). Questo caso ha interpellato in modo profondo la magistratura, responsabile di non avere svolto un intervento utile a evitare la prosecuzione di atti di aggressione e violenze familiari che hanno indotto la donna a non credere nella giustizia. Alle numerose denunce non hanno fatto seguito provvedimenti e misure interdittive per una sua protezione nei confronti del marito, tanto da esporla a un'ennesima aggressione da parte di questi, durante la quale è rimasto ucciso il figlio con un colpo mortale, essendosi il giovane ragazzo interposto per fermare il padre che stava aggredendo con un coltello la madre.⁶

Negli anni di applicazione acritica dell'affido condiviso è stato molto arduo far emergere problematiche di violenza intrafamiliari: da un lato per la difficoltà nel dare prova concreta di quanto accaduto in famiglia, soprattutto se si parla di violenza psicologica, molto sottile, oppure di violenza economica, entrambe quasi sempre presenti e base per la successiva violenza fisica; dall'altro

⁴ <https://www.direcontrolviolenza.it/wp-content/uploads/2014/04/Dossier-sulleesperienza-penale-e-civile-realizzata-dalle-avvocate-della-rete-nazionale-dei-centri-antiviolenza-in-tema-di-violenza-domestica-contro-le-donne2.pdf>.

⁵ <https://www.csm.it/web/csm-internet/-/risoluzione-sulle-linee-guida-in-tema-di-organizzazione-e-buone-prassi-per-la-trattazione-dei-procedimenti-relativi-a-reati-di-violenza-di-genere-e-do>.

⁶ Massima della motivazione: «Il ritardo con il quale le autorità competenti, alle quali era stato denunciato un caso di violenza domestica, adottano le misure necessarie a tutelare la vittima, integra la violazione dell'art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita, in quanto priva di qualsiasi effetto la denuncia della violenza medesima. Allo stesso modo costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale per il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione, il lungo periodo di inattività da parte delle autorità prima di avviare il procedimento penale per lesioni aggravate e la successiva archiviazione del caso».

angosce arcaiche, per le quali non c'è narrazione, poiché le esperienze a loro collegate sono avvenute in epoche precoci preverbali.

Infine, occorre prendere in considerazione le Neuroscienze e l'importante ripresa del dialogo con la Psicoanalisi, che ha acceso l'interesse e la riflessione sui fondamenti neurofisiologici dell'intersoggettività:

La scoperta dei neuroni specchio³ ha modificato il nostro modo di concepire i meccanismi alla base della comprensione delle azioni osservate. [...] L'osservazione di un'azione induce l'attivazione dello stesso circuito nervoso deputato a controllarne l'esecuzione, quindi l'automatica simulazione della stessa azione nel cervello dell'osservatore (Gallese, Migone e Eagle, 2006).

Alla luce di questa importante scoperta proviamo a immaginare il nostro piccolo testimone, mentre assiste alla violenza perpetrata da un genitore sull'altro o su figure significative della famiglia o anche su animali familiari a lui cari, perché anche questa è una forma di violenza domestica.

Inoltre, anche se il bambino non vede direttamente l'aggressione del genitore, può percepire i rumori, le grida, i pianti che accompagnano questi tragici avvenimenti e la risonanza interna è parimenti traumatica come se vedesse

una classe particolare di neuroni specchio [...], i «neuroni specchio audiovisivi», sono attivati non solo dall'esecuzione o dall'osservazione di una data azione, ma anche dal semplice ascolto del suono prodotto dalla stessa azione. Ciò dimostra che i neuroni specchio incarnano un livello astratto di rappresentazione delle azioni finalistiche (ibidem).

La simulazione incarnata costituisce insomma un meccanismo cruciale nell'intersoggettività. Grazie alla simulazione incarnata non assistiamo solo a un'azione, emozione o sensazione, ma parallelamente nell'osservatore vengono generate delle rappresentazioni interne degli stati corporei associati a quelle stesse azioni, emozioni e sensazioni, «come se» stesse compiendo un'azione simile o provando una simile emozione o sensazione. [...] L'integrità del sistema sensori-motorio sembra davvero critica per il riconoscimento delle emozioni mostrate da altri [...] perché, in linea con quanto proposto da Damasio (1994), il sistema sensori-motorio consente la ricostruzione di ciò che si proverebbe attraverso la simulazione dello stato corporeo relativo. L'implicazione di questo processo per l'empatia è ovvia (ibidem).

³ Scoperta effettuata dal Prof. Giacomo Rizzolatti e dal suo Gruppo presso l'Istituto di Fisiologia dell'Università di Parma, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta del Novecento. Inizialmente lo studio aveva riguardato le scimmie (il macaco), in seguito l'osservazione diretta venne estesa all'uomo.

Storie cliniche

L'esperienza clinica con bambini testimoni di violenza intrafamiliare ci mette in contatto con drammatiche storie di vita, nelle quali il tema della sensorialità assurge alla ribalta.

L'intero spettro sensoriale ne è coinvolto, compreso quello tattile che nella violenza assistita sembrerebbe essere meno pregnante, data la natura indiretta di questa forma di maltrattamento infantile.

Le qualità vibratorie del suono attivano anche un tatto *interno o aptico*: questa *sfera aptica* si rivela il luogo privilegiato di sintesi di quei fenomeni creativi veicolati dalla soggettività psicofisica. [...] il *sensu haptic* è un sistema percettivo comprendente: pressione, caldo, freddo, dolore, cinestesia. Il corpo ricorda indelebilmente, con stratificazione nell'inconscio, ciò che la mente ha difficoltà o più o meno convenienza a ritenere. [...] I *ricettori immediati* (pelle, membrane, muscoli) lo sono anche di distanza perché termici. «Spazi Tattili»: la pelle può ricevere o emettere «calore raggianti» (Guerra Lisi e Stefani, 2016).

Immagini, suoni, sapori, odori, vibrazioni e sensazioni tattili fanno parte della trama dei racconti dei bambini durante il lavoro terapeutico; si manifestano nei disegni, entrano in scena nel gioco e nei sogni, portatori di significati, di pensieri non ancora «pensati», di emozioni, sensazioni, smarrimenti e paure. Sensi feriti, ma anche feritoie dalle quali poter accedere a ciò che è depositato nel mondo interno, per dare, ridare, restituire senso, attraverso la relazione empatica con il terapeuta.

È la partecipazione emotiva dell'analista con tutto il suo essere (soprattutto con il suo emisfero destro e la memoria implicita) che permette al paziente di riacquisire un contatto emotivo interno profondo con la realtà dei sentimenti di morte, di dissociazione provati nelle traumatizzazioni gravi in famiglia [...] la partecipazione affettiva dell'altro permette il contatto non solo con le parti scisse, ma anche con la realtà del corpo, esso stesso testimone e portatore di verità di quanto è successo [...].

L'analista quindi innanzitutto deve creare un canale empatico e profondo per quello che chiamiamo *embodied testimony* [...] è un canale empatico in cui il terapeuta agendo come testimone accoglie, registra, sente, mette a disposizione implicitamente la propria risonanza emotiva, oppure restituisce la vera drammaticità alle parti scisse, a quelle vicende che vengono raccontate totalmente dissociate con il sorriso sulle labbra, con gli occhi che ridono, a cui il terapeuta restituisce una corretta valutazione e risonanza emotiva, a volte attraverso l'indignazione e la sorpresa o il senso del pericolo che mancano a volte o sono mancati a questi pazienti (Mucci, 2018).

Gli elementi di conoscenza offerti dalle angolazioni e dalle interconnessioni fra le varie discipline prese a riferimento ci consentono di costruire la cornice entro cui intraprendere un percorso a brevi tappe, attraverso cinque storie cliniche: protagonisti i bambini, compagni di viaggio il Mito e l'Arte.

Pietro e Medusa

Pietro ha 6 anni quando ci incontriamo per la prima volta. Lui, la mamma e il nuovo compagno di lei si sono appena trasferiti dalla costa all'entroterra «per non avere più addosso gli sguardi curiosi e giudicanti della gente», mi dirà la madre durante il primo colloquio. Pietro indossa un paio di enormi occhiali da sole, molto scuri: le lenti, troppo grandi per il suo piccolo volto, lo coprono per metà.

Le mani inglobate nelle tasche del cappotto, l'incedere lento e compatto lo fanno assomigliare a un blocco di pietra; risuona in me il mito della Medusa, la spaventosa creatura mitica che impietriva chiunque incrociasse il suo sguardo, e mi domando quale Medusa avranno incontrato gli occhi di Pietro.

Siede sul bordo della sedia, il cappotto abbottonato, le mani sempre nelle tasche. Parla con un filo di voce e solo se gli viene posta una domanda; le risposte sono brevi, talvolta semplici monosillabi sì/no. Pensa che io sia un'oculista: «Sono qui per i miei occhi», mi dice con voce flebile e, con movimenti che ricordano il *rallenty*, si toglie gli occhiali. Lo sguardo è fisso, pietrificato, l'espressione terrorizzata, le ciglia quasi prive di battito.

Pietro aveva 2 anni quando il padre, dopo l'ennesima violenta lite con la moglie, mentre lei era uscita di casa per cercare aiuto, aveva ucciso sotto i suoi occhi in modo efferato e brutale la sorellina di soli 9 mesi. La piccola, angosciata dal clima di violenza, si era messa a piangere disperata; allora il padre l'aveva strapata dal passeggino e sbattuta più volte sul pavimento fino a fracassarle il cranio.

Questa era stata la Medusa di Pietro, di questo orrore i suoi occhi erano stati testimoni, un terrore che si rinnovava ogni qualvolta incontrava lo sguardo della madre pietrificato e pietrificante, perché restituente angoscia e terrore innominato e innominabile.

Secondo il mito greco Medusa è una delle tre mostruose sorelle dette le Gorgoni; venivano rappresentate con ali d'oro, zanne di cinghiale, lingua biforcuta e serpenti al posto dei capelli. Il loro potere risiedeva nell'essere in grado di pietrificare chiunque le avesse guardate.

Samuele e l'Orecchio di Dionisio

Samuele ha 8 anni; è nato e cresciuto in un clima di violenza familiare perpetrato dal padre, un uomo tanto sofferente quanto brutale, a causa di una gelosia patologica nei confronti della moglie.

Con il passare del tempo Samuele ha sviluppato una fine e sottile capacità di discriminazione uditiva, nel percepire e riconoscere il minimo suono o parola in grado di innescare la ferocia paterna.

Samuele è un bambino molto bello, dall'aria triste e malinconica; in seduta mi parla delle sue orecchie: «Sento tutto, le mie orecchie sono dei radar, ormai ho capito cosa fa arrabbiare papà, l'ho detto anche alla mamma... per aiutarla».

Mette la mano in tasca e tira fuori un piccolo foglio di carta: è diviso a metà da una riga in modo da formare due colonne, in ciascuna delle quali ha scritto una serie di parole. Mi spiega che nella colonna «No» sono indicati i termini da non pronunciare perché «sono le parole che fanno venire il fuoco a papà», mentre nella colonna «Sì» sono indicati quelli che si possono pronunciare perché «sono le parole che un po' calmano papà... anche se non sempre».

Samuele mi racconta di avere capito che anche il tono e il modo in cui viene pronunciata una parola possono fare la differenza: «Papà si arrabbia ancora di più se la mamma parla triste... oppure se parla troppo piano o troppo forte... e poi non deve mai dire "ti prego"».

Il suo udito nel tempo si è affinato/allertato sempre più, tanto da riconoscere dalla tipologia del passo del padre se essa possa essere prodromica o meno a una sua esplosione di rabbia: «Le mie orecchie mi dicono cosa accadrà... perché purtroppo qualcosa accade sempre».

L'orecchio di Dionisio è una cavità naturale così chiamata per la sua conformazione che ricorda il padiglione auricolare; questa strutturazione le conferisce una capacità acustica tale da amplificare i suoni fino a 16 volte. Narra la leggenda che Dionisio, il tiranno di Siracusa, se ne servisse proprio per ascoltare ogni parola, sussurro, bisbiglio, al fine di prevenire attacchi al proprio potere.

Eleonora e le Furie

Eleonora ha 9 anni, sua sorella Maddalena 14: entrambe sono testimoni della violenza materna sul padre. Eleonora dopo ogni aggressione lo soccorre e si prende cura di lui (in alcune circostanze particolarmente drammatiche lo

ha anche accompagnato al Pronto Soccorso); Maddalena alterna momenti in cui tenta, invano, di contenere la madre, ad altri in cui ne diventa «complice».

La madre è una donna con una storia personale molto dolorosa, caratterizzata da un'infanzia in cui ha subito pesanti maltrattamenti fisici e psicologici. Fin dall'adolescenza abusa di alcolici e superalcolici e, quando è in preda ai loro effetti, diventa particolarmente aggressiva nei confronti del marito a cui infligge botte e ferite con le bottiglie vuote sparse per tutta la casa. Il motivo scatenante è sempre lo stesso: al marito imputa tradimenti, tresche sentimentali e durante le vessazioni minaccia spesso di evirarlo.

Eleonora è una bambina molto dolce, ha due grandi occhi scuri, luminosi e tristi, parla in modo sommesso: «In casa mia sento solo un odore... quello dell'alcol, ormai nel mio naso c'è solo quello, non riesco più a sentire altro. Me lo porto dentro ovunque».

«Quando la mamma si infuria con papà dalla sua bocca esce un odore fortissimo, e quando prende in mano la bottiglia per colpirlo io tremo per lui... a volte anche Maddalena picchia papà, insieme fanno ancora più paura, cambiano persino la faccia».

Il padre è un uomo piccolo e minuto, la moglie è molto alta e massiccia; fisicamente lo sovrasta e la sua forza è davvero notevole.

«Finito tutto» mi dice Eleonora «vado da papà e lo aiuto e sento due odori... quello dell'alcol e quello del dolore di papà».

Secondo il mito le Furie nacquero dal sangue di Urano quando Cronos lo evirò; vengono rappresentate con la bocca spalancata nell'atto di cacciare urla terribili, con serpenti al posto dei capelli, recanti in mano torce o fruste o carboni o tizzoni ardenti per torturare il malcapitato di turno.⁴

Viola e Il sapore delle lacrime (René Magritte, 1948)

Viola è una piccola creatura di soli 3 anni: lei e la mamma sono state appena allontanate dalla casa coniugale e sono state accolte in una struttura rifugio.

Ha due grandi occhi verdi, i capelli color dell'oro inanellati in morbidi riccioli, sembra un angelo di Raffaello. Si stringe forte alla mamma, non la lascia mai e per tutta la durata del colloquio con la bocca esplora il viso della madre come se fosse alla ricerca di qualcosa, con un movimento che ricorda la suzione.

⁴ <https://it.m.wikipedia.org/wiki/Erinni>.

La mamma mi racconta delle aggressioni rabbiose, improvvise, esplosive e devastanti del compagno fin dai tempi della gravidanza. Gli attacchi sono sempre avvenuti per futili motivi e senza nessun ritegno per la presenza della piccola Viola.

Quasi sempre dopo la violenza il compagno se ne andava di casa, a volte spariva per intere giornate, per poi ritornare e ricominciare con quel clima terribile.

Rimaste sole, Viola si avvicinava alla mamma e con la bocca «beveva le sue lacrime», fino ad asciugarle tutto il volto; poi scuotendo la testolina e guardando dritta negli occhi la mamma le diceva: «Mamma no, mamma no».

«Chissà che sapore sentiva...» dice la mamma «ormai con tutte le lacrime che ho versato e con tutte le lacrime che lei ha bevuto è come se anche noi due fossimo diventate delle lacrime».

Il sapore delle lacrime è un'opera a olio su tela che il grande Maestro del Surrealismo René Magritte dipinse nel 1948. In essa sono rappresentati uccelli/ foglia erosi da un bruco, espressione di uno dei concetti chiave del Surrealismo, la metamorfosi, in cui alcune cose si trasformano in altre.

Marta e la Pelle di Marsia

Marta ha 12 anni ed è sorda dalla nascita. Il padre, da sempre aggressivo e iroso, ha esacerbato il proprio comportamento dopo la nascita della bambina, della quale non ha mai accettato la condizione.

La madre è una donna vistosa, di vent'anni più giovane del marito; fin dall'inizio conducono un rapporto di coppia fatto di violenti litigi e aggressioni verbali, alternati a periodi di grandi «ritorni di fiamma» e riappacificazioni.

Marta è una bambina molto bella, intelligente, matura e determinata; da sempre ha stretto una forte alleanza con la madre attirandosi per questo le ire paterne; il padre vorrebbe che la moglie fosse un suo possesso esclusivo ed è molto geloso del rapporto madre-figlia. Marta ha affrontato con forza e costanza il cammino riabilitativo: verbalmente si esprime molto bene, ha un'ottima lettura labiale; sa usare la LIS (Lingua Italiana dei Segni), ma in casa non può utilizzarla per il divieto del padre che continua a parlarle come se lei fosse udente. La madre un po' ha imparato a segnare, ma comunica in questa lingua con la figlia solo in assenza del padre.

In famiglia Marta ha una grande amica/sorella: la sua amata cagnolina Asia, con la quale è cresciuta e che accudisce con amore. Da qualche tempo la

violenza verbale del padre si è tramutata in violenza fisica e l'oggetto della sua rabbia è proprio Asia.

Quando litiga con la moglie, soprattutto se per motivi legati agli aspetti educativi di Marta, inizia a prendere a calci la cagnolina, colpendola in modo particolare sulla pancia.

«Quei calci» mi dice Marta «è come se li desse a me. Sento sulla mia pelle i colpi che papà dà a Asia... sento le vibrazioni della pelle... divento rossa come la pelle della pancia di Asia... a volte il dolore è così forte che è come se mi togliessero la pelle dal corpo».

Marsia è una figura della mitologia greca. Secondo la leggenda venne legato a un albero e scorticato vivo dal dio Apollo, dopo essersi sfidati in una tenzone musicale.

Le storie di Pietro, Samuele, Eleonora, Viola e Marta ci hanno condotti sugli scenari di tragedie familiari purtroppo quotidiane, spesso sommerse e vissute nella più profonda solitudine. Proprio queste storie ci insegnano quanto sia fondamentale «tenere gli occhi aperti», «avere orecchie», «fiutare il pericolo», «sentire il dolore e assaporare il coraggio», «essere a contatto di pelle», perché chiunque possa diventare, anche inconsapevolmente, quel «testimone compassionevole» così ben descritto da Alice Miller (2008), e interrompere il ciclo, altrimenti perpetuo, della violenza.

Un testimone soccorrevole è per me una persona che sta accanto (sia pure episodicamente) a un bambino maltrattato e gli offre un appoggio, un contrappeso alla crudeltà che caratterizza la sua vita quotidiana. Questo ruolo può essere svolto da qualunque persona del suo ambiente: un insegnante, una vicina, un collaboratore domestico o anche la nonna. Molto spesso si tratta di un fratello o di una sorella. Questo testimone è una persona che offre un po' di simpatia o d'amore al bambino picchiato o abbandonato. Non cerca di manipolarlo a scopi educativi, ha fiducia in lui e gli trasmette affetto e gentilezza. Grazie a questo testimone, che non necessariamente dev'essere consapevole del suo ruolo decisivo e salvifico, il bambino apprende che al mondo esiste qualcosa come l'amore. In circostanze favorevoli, il bambino svilupperà fiducia nel suo prossimo e potrà custodire in sé amore, bontà e altri valori della vita (Miller, 2008).

*Anche i fiori piangono,
e ci sono stupidi che pensano sia rugiada.*

Jim Morrison